

AUDIZIONE

DL 153/2024 (c.d. DL “Ambiente”)

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

**VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA,
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SENATO**

Osservazioni Gruppo ERG



05.11.2024

Signor Presidente, Onorevoli Senatori Membri della Commissione, esprimiamo innanzitutto un ringraziamento nei confronti delle Commissioni qui riunite per l'opportunità di confronto offerta attraverso le Audizioni. Un momento di ascolto delle istanze degli operatori e più in generale degli stakeholder del sistema energetico, fondamentale per approntare una disciplina normativa equilibrata, tempestiva ed efficiente.

Presentazione Gruppo ERG

ERG, attiva da 85 anni nel settore energetico e quotata in Borsa dal 1999, ha raccolto la sfida della decarbonizzazione ben prima del settore energetico in cui da sempre opera, confermando il proprio impegno a progredire in tale direzione sia in Italia che in Europa.

Oggi ERG opera in nove Stati ed in dieci differenti mercati europei, è il primo operatore eolico italiano, tra i primi del Continente ed in rapida crescita anche nel settore fotovoltaico e a partire dal 24 aprile 2024 negli Stati Uniti, con un portfolio asset di quasi 4 GW.

Attraverso un aggiornato Piano industriale 2023-2027, sempre più focalizzato sulle energie rinnovabili, ci siamo posti l'obiettivo di continuare a sviluppare il nostro portafoglio *green*, al fine di raggiungere una potenza installata di 5 GW rinnovabili, con investimenti previsti nell'arco di Piano per circa 3,5 miliardi di euro, la metà dei quali in Italia. Un Piano, quello di ERG, integrato da obiettivi ESG, allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, confermando così la missione che da sempre contraddistingue il nostro modello di business di crescita nel segno della sostenibilità.

Considerazioni sul DL 153/2024 c.d. DL “Ambiente”

Per quanto riguarda l’oggetto dell’odierna audizione, ERG intende fornire osservazioni puntuali in merito ad alcune norme contenute nel testo del Decreto-legge 153/2024 attualmente in esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e V Bilancio:

❖ **Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di valutazione e autorizzazioni ambientali)**

a) Comma 1

A livello concettuale la norma può essere valutata positivamente, dal momento che ottimizza l’iter di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) che a livello sistemico consentono di:

- **contrastare i cambiamenti climatici;**
- **assicurare una maggiore indipendenza energetica dell’Italia;**
- **sterilizzare gli impatti derivanti dagli incrementi del costo del gas garantendo ai consumatori un di prezzo di energia elettrica più stabile e più basso.**

Si ritiene estremamente positiva, infatti, la disposizione che prevede che i progetti di interventi di integrale ricostruzione (cosiddetti **repowering**) degli impianti eolici e/o solari debbano ricevere **una trattazione prioritaria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, proprio per le loro caratteristiche di efficientamento degli impianti e per i benefici ambientali legati al ridotto impatto ecologico sopra descritto.

Il **repowering** consente di limitare lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili su siti non antropizzati (cd. greenfield), agevolando la realizzazione di progetti di rinnovamento ed **integrale ricostruzione soprattutto degli impianti eolici**: tali interventi infatti presentano indiscutibili vantaggi da punto di vista ambientale, in particolare consentono di evitare l’utilizzo di suolo addizionale e di sfruttare in modo più efficiente siti rinnovabili già “operativi” e le infrastrutture preesistenti (come strade di accesso, connessioni alla rete elettrica), attraverso l’ammodernamento delle tecnologie esistenti. Nel caso del repowering eolico, ad esempio, si riduce in media del **50% il numero di turbine**; infatti, molti degli aerogeneratori ancora oggi installati sono di dimensione unitaria pari a qualche centinaio di kW, mentre quelli più moderni sono dell’ordine di qualche MW, naturalmente con maggiore altezza e diametro delle pale: ciò si traduce nella possibilità, all’interno della stessa area già occupata dagli impianti esistenti, di sostituire gli attuali aerogeneratori con un numero molto più ridotto di nuove turbine.

Il **repowering** offre quindi significativi ulteriori vantaggi ambientali rispetto alla realizzazione di impianti greenfield, tra i quali:

- **Minore impatto sul suolo e sugli ecosistemi:** il repowering comporta una minore movimentazione di terra rispetto alla costruzione di nuovi impianti, riducendo così il rischio di **erosione del suolo** e di alterazione degli **ecosistemi locali**.
- **Protezione di nuove aree naturali e agricole:** evitando la destinazione di nuove aree naturali o agricole per la costruzione di nuovi impianti, si limita l'**impatto ecologico** su ecosistemi e habitat vergini, contribuendo alla **conservazione della biodiversità**.
- **Incremento efficienza del sito:** sostituendo le vecchie tecnologie con modelli più efficienti e potenti, si riesce a **generare più energia elettrica rinnovabile** a parità di superficie occupata.

Al fine garantire lo sviluppo del repowering e in generale delle FER è necessario prevedere definire meccanismi di compravendita a lungo termine dell'energia elettrica (*CfD, Contract for Difference*) che, tramite aste statali, possano garantire un sistema di stabilizzazione dei ricavi. A tal proposito, auspichiamo che il cd. DM FER X¹ possa essere emanato quanto prima dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (**MASE**).

A tale riguardo, al fine di garantire una **maggiore efficacia ed adeguatezza allo strumento dei CfD**, riteniamo utile che siano **approvati alcuni interventi normativi mirati** con lo scopo di **superare le penalizzazioni² della tariffa di riferimento per i progetti di repowering**.

Ad oggi, infatti, ai sensi dall'[articolo 1, comma 3, lettera a\), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 9](#), come integrato con **le disposizioni dei commi da 3 a 6** (in particolare del comma 4) dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **gli interventi su impianti** che non avevano aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi (cd. Spalma-incentivi) prevista nel lontano 2013, sono sottoposti **ad una penalizzazione nell'accesso ai meccanismi di incentivazione** (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) **sotto forma di una decurtazione percentuale della tariffa aggiudicata** (pari al 5 per cento per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 per cento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale penalizzazione, che colpisce i progetti relativi ad interventi di qualunque tipo su impianti realizzati sullo stesso sito, **costituisce di fatto un vincolo allo sviluppo del repowering**, in particolare quello degli impianti eolici, che – come confermato dal nostro **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)** - rappresenta uno

¹ Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in attuazione degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 199/2021.

² Articolo 56, commi 3-6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

strumento fondamentale per favorire la transizione energetica del nostro Paese, consentendo il raggiungimento degli obiettivi al 2030 di tale Piano.

Inoltre, il superamento di tale penalizzazione e lo sblocco dei progetti di repowering costituirebbe un'importante occasione di sviluppo delle comunità locali, che beneficerebbero di investimenti di dimensione industriale, in fase di costruzione e nell'operatività degli impianti, e dei Comuni coinvolti, che vedrebbero aumentare in modo considerevole le royalties rivenienti dalle convenzioni di cui alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto Interministeriale 10 settembre 2010).

b) Comma 2

La proposta di modifica che prevede la necessità di disporre dei titoli di disponibilità delle superfici interessate dall'iniziativa per la presentazione dell'istanza di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti FER** rischia di introdurre un sensibile aggravio nelle attività di sviluppo di tale tipologia di impianto.

Così come previsto dalla direttiva europea 2018/2001 (**RED 2**), e ribadito nella direttiva 2023/2413 (**RED 3**) di aggiornamento della RED 2, le norme in materia di autorizzazione devono essere oggettive, trasparenti e proporzionate, non contenere discriminazioni tra partecipanti e tenere pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili.

Pertanto, sarebbe auspicabile che il proponente non sia obbligato a presentare al momento dell'istanza VIA la disponibilità dei titoli delle superfici almeno per le aree interessate dalla realizzazione delle **opere di connessione necessarie alla realizzazione del progetto** e che per queste possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Tale previsione è giustificata dal fatto che:

- i)** ottenere i titoli durante la valutazione ambientale dell'impianto è complesso, poiché dall'analisi ambientale potrebbero emergere significativi spostamenti delle opere con la necessità di interessare nuove aree non previste inizialmente in fase progettuale;
- ii)** acquisire tutti i titoli relativi alle opere di connessione (come nel caso di un cavidotto) e delle aree di sorvolo dei rotori (nel caso di impianti eolici) risulta estremamente complicato in quanto, data la natura lineare di queste strutture, dato l'elevato numero di particelle catastali su cui potrebbe estendersi l'impianto sarebbe in effetti estremamente complicato individuarne la proprietà al punto tale da compromettere la progettazione e la realizzazione dell'impianto.

La situazione suddetta si pone in continuità con la normativa vigente per i progetti diversi da impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di

biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, che consente, in determinate circostanze, di ricorrere alla procedura di esproprio per la costruzione di impianti rinnovabili con riferimento alle aree interessate sia dall'impianto che dalle opere connesse e delle infrastrutture necessarie, in considerazione delle caratteristiche peculiari di distribuzione diffusa delle opere dell'impianto sul territorio.